



LEGGE

**SULLA CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI, SUL CONCORDATO E SUL CONCORSO
DEI CREDITORI**

15 Novembre N. 17

Art. 1.

- Il debitore, che vuol fare la cessione dei propri beni ai creditori, può con ricorso al Tribunale, dichiarare che intende premettere la proposta ai medesimi di un concordato all'effetto di evitare, se i creditori vi aderiscono, la cessione.

In seguito a questa domanda tutti i debiti si considerano scaduti, ma non producono interessi durante il giudizio.

Art. 2.

- Il ricorso deve essere accompagnato da un elenco nominativo di tutti i creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e domicili, e da uno stato particolareggiato dei beni mobili, immobili e crediti, con l'indicazione approssimativa del valore di ciascuno di essi.

Art. 3.

- Il Tribunale Commissariale, con decreto da emanare entro 24 ore dalla presentazione del ricorso, anche se il giorno non è giuridico, incarica il Cancelliere Commissariale di verificare, nel termine perentorio fissato dal decreto e nei modi che il Cancelliere riterrà più opportuni, qualora il Tribunale non li stabilisca, le attività e le passività del debitore, delegando una o più persone, secondo i casi, a custodi dei beni. Indicherà inoltre la somma presunta necessaria per le spese del giudizio da depositare nella Cancelleria del Tribunale.

Ogni alienazione, gratuita od onerosa, dei beni ceduti posteriore all'apertura del concorso è nulla di pieno diritto: e se, anteriore di un anno, è pure nulla l'alienazione gratuita; e, se onerosa, è inefficace per frode presunta ove danneggi le ragioni dei creditori, a meno che il terzo non provi la sua buona fede e cioè di non aver sfruttato a proprio vantaggio il dissesto dell'altro contraente.

Art. 4.

- Nel decreto, da pubblicarsi mediante affissione in Città, Borgo e Parrocchie, e con avvisi in pubblici periodici ove il Tribunale lo ritenga necessario, e da trascriversi nei registri ipotecari, saranno avvertiti i creditori certi ed incerti, abbiano o no diritti di priorità sui beni del debitore, di produrre nella Cancelleria del Tribunale i propri crediti nel termine perentorio di trenta giorni continui anche se non giuridici, protraendosi il termine al giorno successivo se in quello della scadenza la Cancelleria del Tribunale è chiusa in ossequio al calendario giudiziale.

Il Tribunale ha facoltà di chiedere d'ufficio a ciascun creditore ulteriori giustificazioni e chiarimenti all'effetto di semplificare la procedura.

Art. 5.

- Il Decreto prefigge inoltre il giorno e l'ora in cui avrà luogo l'adunanza dei creditori nella sede del Tribunale per deliberare sulla proposta di concordato.

Questa riunione non può aver luogo prima che siano decorsi altri trenta giorni dal termine fissato per la presentazione dei creditori.

Art. 6.

- Subito dopo l'apertura del giudizio, il Tribunale nomina un Procuratore del concorso, nè creditore nè parente o affine del debitore fino al quarto grado inclusivamente; il quale, in seguito alle più accurate indagini sulla condotta del debitore, sulla lealtà delle sue dichiarazioni riflettenti le sue attività e passività, e su tutte le altre circostanze che crederà all'uopo influenti, stenderà una Relazione per concludere se le proposte del debitore sono accettabili, se debbano migliorarsi, o se debba invece procedersi alla liquidazione giudiziale dei beni ceduti.

Questa relazione dovrà essere depositata nella Cancelleria del Tribunale cinque giorni almeno prima della riunione dei creditori.

Art. 7.

- Nell'adunanza dei creditori, presieduta dal Commissario della Legge, ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale con procura che può essere scritta senza formalità in una lettera autografa indirizzata al Cancelliere del Tribunale. E' pure valido e da computarsi il voto dato con semplice lettera autografa diretta al Commissario o al Cancelliere.

Il debitore deve comparire personalmente, e soltanto in caso di assoluto impedimento, accertato dal Commissario, potrà farsi rappresentare da un mandatario speciale.

Il Procuratore del Concorso legge la sua relazione.

Il debitore ha facoltà di chiedere il rinvio dell'adunanza per una sola volta soltanto, allo scopo di migliorare le condizioni del concordato, se ritiene che ciò possa facilitargli l'adesione dei creditori. In tal caso il Commissario emette, seduta stante, un nuovo Decreto di convocazione dei creditori, a cui è data la pubblicità del Decreto originario. La nuova convocazione non può essere protratta oltre i venti giorni dalla prima.

Art. 8.

- Il concordato deve essere approvato almeno dalla maggioranza numerica dei creditori che hanno insinuato i loro crediti, la quale rappresenti almeno tre quarti della somma complessiva dei medesimi, non privilegiati o non garantiti da ipoteca o da pegno, ed ammessi dal Commissario alla votazione del concordato anche se contestati.

I creditori che hanno diritti di preferenza, sono soddisfatti col ricavo dei beni sottoposti ai loro rispettivi diritti di priorità. Essi perdono il privilegio se partecipano alla votazione del concordato.

Il Commissario provvederà perchè siano fissate le maggiori cautele e garanzie per la esecuzione esatta dei patti del concordato, illuminando in proposito i creditori.

Art. 9.

- Mancando le maggioranze per numero e per somma, è dichiarato dal Commissario aperto il giudizio di liquidazione dei beni, conseguente alla cessione fattane dal debitore.

Art. 10.

- La liquidazione dei beni del debitore può ordinarsi altresì a richiesta di qualche creditore che dimostri lo stato d'insolvenza del proprio debitore avente altri creditori; o dallo stesso debitore, il quale si trovi sottoposto ad esecuzioni individuali e intenda, mediante il concorso o contributo, di pareggiare la condizione dei propri creditori.

Art. 11.

- Il Decreto, che apre il concorso, conferma il Procuratore del medesimo o nomina persona diversa; dà incarico ai Cursori di procedere all'immediato pignoramento di tutti i beni del debitore in un termine perentorio da fissarsi caso per caso; incarica il Cancelliere di fare l'inventario dei beni pignorati, escludendo quelli non pignorabili a termine dell'articolo 49 della legge procedurale 10 dicembre 1884; stabilisce il termine perentorio di giorni trenta dalla data del decreto per la presentazione nella Cancelleria commissariale dei crediti documentati, siano o non siano provvisti di diritti di preferenza con la diffida che quelli non presentati, si riterranno senz'altro decaduti. In ogni caso, i crediti ipotecari sono insinuati e iscritti d'ufficio, senza però che tale iscrizione abbia qualsiasi influenza interruttiva della prescrizione.

Art. 12.

- Trascorso il termine di trenta giorni il Tribunale ne assegna un altro di giorni trenta per le opposizioni ai titoli di credito insinuati anche d'ufficio.

Art. 13.

- Il Tribunale provvede con la nomina di periti alla valutazione dei beni mobili, immobili e crediti pignorati.

Le perizie giurate sono depositate in cancelleria a libera ispezione di tutti gli interessati.

Sulla opposizione di qualunque creditore, o dello stesso debitore, ed anche d'ufficio, il Tribunale provvede perchè la valutazione dei beni corrisponda al prezzo giusto o corrente dei medesimi.

Art. 14.

- Le cause di opposizione ai crediti si svolgono con la procedura ordinaria. Scorsi i termini di legge e chiuse le cause relative, il Tribunale rimette con decreto tutto l'incarto al Procuratore del concorso per la graduatoria dei creditori. Nella graduatoria si dovrà tener conto di tutte le eccezioni mosse in merito ai crediti insinuati. Il termine per la presentazione della graduatoria è fissato dal Tribunale.

Art. 15.

- Il progetto di graduatoria rimane depositato nella Cancelleria per giorni trenta. In questo termine, tanto i creditori insinuati, quanto il debitore, hanno diritto di dedurre per iscritto le proprie eccezioni contro il progetto.

Art. 16.

- Trascorso il termine suaccennato, l'incanto è passato dal Cancelliere al Commissario per la sentenza, la quale è appellabile nel termine perentorio di dieci giorni continui dalla sua pubblicazione.

Art. 17.

- L'asta pubblica è indetta con avvisi affissi nei soliti modi a cura del Cancelliere. Ogni avviso deve descrivere i beni messi all'asta col prezzo relativo ed indicare il luogo, il giorno e l'ora delle vendite e contenere tutte quelle altre indicazioni che sono richieste per la regolarità dell'incanto.

La vendita non può effettuarsi per un prezzo inferiore alla metà del valore di stima; diversamente i beni invenduti sono aggiudicati proporzionalmente ai creditori concorrenti per non meno di due terzi del valore stimato.

Per la graduazione e la estinzione dei privilegi e delle ipoteche si applicano le disposizioni contenute nel cap. II, § 1, sezione seconda della legge ipotecaria 16 marzo 1854.

Art. 18.

- In qualunque stadio della procedura di liquidazione, il debitore è autorizzato a fare ai propri creditori una proposta di concordato. In questo caso le aste sono sospese, e si procederà secondo le disposizioni degli articoli precedenti che riguardano il concordato anteriore alla cessione dei beni, in quanto siano applicabili.

Art. 19.

- Se nel patrimonio del debitore non è disponibile il danaro necessario alle spese occorrenti per la procedura stabilita dalla presente legge e di cui è parola nel primo a linea dell'art. 3, lo Stato anticipa tali spese mediante decreto del Tribunale e per il rimborso ha privilegio nella graduatoria dei creditori.

In caso di concordato, chi lo propone deve garantire preventivamente allo Stato il rimborso delle spese anticipate.

Art. 20.

- Ogni ente di pubblica ragione, il quale possa giustificare che, per avvenimenti straordinari, impreveduti o altrimenti scusabili, non è al momento in condizione di far fronte ai propri impegni, e può dimostrare, con documenti o con prestazioni di idonee garanzie, che l'attivo del suo patrimonio supera il passivo, ha facoltà di chiedere al Tribunale Commissariale che sia sospeso ogni atto di cognizione e di esecuzione in suo confronto pel termine che il tribunale riterrà di fissare secondo le circostanze, e che potrà prorogarsi.

Il provvedimento del Tribunale è senz'altro esecutivo, ma è appellabile. Esso è pubblicato con affissione in Città e Borgo ed anche sui giornali che il Tribunale stabilirà, qualora, nel suo criterio prudente e discrezionale, lo ritenga necessario.

Art. 21.

- L'ente di pubblica ragione, che ha ottenuta la moratoria, ha facoltà di procedere durante la medesima ad un compimento amichevole coi propri creditori a mezzo di concordato o di altri provvedimenti che riterrà del caso. In tale ipotesi si dovrà procedere con le norme fissate nei precedenti articoli pel concordato anteriore alla cessione dei beni.